

|   |
|---|
| <p style="text-align: center;"><b>CODICE DI AUTODISCIPLINA<br/>DELLE AZIENDE ADERENTI AD ANACAP</b></p> |
|---|

**TITOLO 1**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**P R E M E S S A**

1. L'Associato ANACAP (in seguito denominato semplicemente "Associato"), nel rispetto della libera e leale concorrenza, informa la propria attività all'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza, l'efficacia e l'efficienza.
2. L'Associato ed i suoi collaboratori sono tenuti ad osservare comportamenti corretti nella gestione di qualunque attività di interesse dell'Impresa e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
3. Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale dell'Impresa ed è vietata a qualunque soggetto che agisca in suo nome e per suo conto.
4. In nessun caso, il perseguimento dell'interesse dell'Impresa può giustificare una condotta da parte dei vertici o di qualunque collaboratore che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.
5. In ogni comunicazione con l'esterno, le informazioni riguardanti l'Impresa e le sue attività devono essere veritiere, chiare e verificabili.

**Articolo 2**

**OBIETTIVO DEL CODICE**

1. Lo scopo delle aziende associate ad ANACAP si identifica nel perseguimento degli obiettivi commerciali, definiti dagli organi societari deliberanti, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) eccellente servizio alla clientela – ossia fornire un servizio di alta qualità agli Enti, consentendo agli stessi di perseguire l’obiettivo, non solo di riscuotere le somme di loro spettanza, ma anche di fornire ai contribuenti un servizio professionale che si traduca in risposte mirate alle loro esigenze, con il miglioramento del rapporto tra Ente e utenti, in termini di qualità, collaborazione e tempestività;
- b) crescita e gratificazione professionale del personale aziendale;
- c) rispetto della normativa e condotta dei dipendenti, e dell'azienda nel suo complesso, ispirate all'integrità e alla trasparenza.

### **Articolo 3**

#### **FINALITA' DEL CODICE**

- 1. Il presente Codice si propone le seguenti finalità:
  - a) predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
  - b) rendere consapevoli tutti gli operatori in nome e per conto della Società (a qualunque livello) che le violazioni al presente Codice costituiscono illecito passibile di sanzioni sia sul piano amministrativo che sul piano penale;
  - c) I comportamenti illeciti di qualunque tipo e per qualunque finalità e da chiunque posti in essere sono sempre considerati contrari ai principi cui deve essere ispirata l’attività imprenditoriale dell’Associato anche nel caso in cui l’Associato stesso fosse apparentemente in grado di trarre vantaggio da tali comportamenti.

### **Articolo 4**

#### **DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

- 1. Il presente Codice è vincolante, senza alcuna eccezione, per tutti gli Associati e per i propri Organici Aziendali (amministratori, sindaci, direttori generali, dirigenti, dipendenti) compresi i Collaboratori esterni (lavoratori non subordinati, consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, etc.).
- 2. Gli amministratori ed i dirigenti delle società dovranno ispirarsi ai principi del Codice nel dare concreta attuazione all’attività di direzione, rafforzando la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, anche nei confronti dei terzi.
- 3. I dipendenti delle Società ed i collaboratori in genere, oltre al dovuto rispetto della normativa vigente, adegueranno le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi ed agli obiettivi del Codice nell’ambito dello svolgimento della propria attività lavorativa.
- 4. In ogni caso gli amministratori ed i dirigenti delle società vigileranno a che i dipendenti ed i collaboratori rispettino le norme comportamentali indicate nel presente codice e, in caso di mancata osservanza, dovranno formalmente richiamare gli inadempienti al loro scrupoloso rispetto.

## **TITOLO 2**

### **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

#### **Articolo 5**

##### **PRINCIPI ETICI E VALORE DELLA REPUTAZIONE**

1. Nella condotta degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra le società e i suoi interlocutori, che rappresentano una risorsa immateriale essenziale.
2. La buona reputazione all'esterno favorisce la credibilità del sistema, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane.
3. È importante definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'Associato riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che lo stesso assume verso l'interno e verso l'esterno.

#### **Articolo 6**

##### **PRINCIPI ETICI GENERALI**

1. Tutte le attività dell'Associato devono essere svolte nel rispetto dei principi di osservanza della legge, di pluralismo, imparzialità, onestà, correttezza e buona fede nonché dei principi etici affermati nel presente Codice, nei confronti dei clienti, dipendenti, azionisti, soci, partner commerciali e finanziari, delle pubbliche amministrazioni e delle collettività con cui le società hanno rapporti per lo svolgimento delle proprie attività concessorie e/o strumentali.
2. Qui di seguito sono elencati i principi che definiscono in modo astratto i valori etici di riferimento nell'attività dell'Associato:

##### **Pluralismo**

Il principio del pluralismo costituisce il valore fondamentale e più esteso nell'ambito della disciplina costituzionale della manifestazione del pensiero, configurandosi come "denominatore comune" nel campo dei mezzi di informazione e delle comunicazioni di massa.

Per l'Associato il pluralismo non costituisce soltanto un dovere nei confronti della collettività, ma anche, e soprattutto, un metodo di lavoro, un elemento della sua identità di Servizio pubblico. Si impegna, quindi, a garantire ai diversi soggetti ed alle diverse idee di essere rappresentati e, soprattutto, assicurare al cittadino il diritto di essere compiutamente informato e di poter avere accesso ai mezzi di comunicazione.

##### **Onestà**

L'Associato, i propri dipendenti ed i propri collaboratori, nell'esercizio dell'attività professionale, devono rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti nei Paesi in cui operano.

Il perseguimento dell'interesse della società non può in nessun caso giustificare una condotta disonesta.

##### **Onorabilità**

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento doloso che violi la legge penale, così come l'esistenza o la sopravvenienza di situazioni indicative di disordine e/o disagio economico.

Agli stessi suddetti doveri di onorabilità sono obbligati anche i preposti, i dirigenti, i soci tutti, i rappresentanti e gli amministratori dell'Associato, che dovrà, altresì, possedere adeguate caratteristiche di correttezza, probità e lealtà.

#### **Professionalità**

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale.

Ciascun Associato deve agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione della categoria.

L'Associato deve curare la propria preparazione professionale e quella di propri collaboratori, adeguando, incrementando ed aggiornando le cognizioni di tutti i componenti dell'azienda nell'ambito psico-formativo, gestionale, operativo, amministrativo e giuridico legislativo.

#### **Imparzialità**

L'Associato, nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori aziendali, evita ogni discriminazione di età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose dei suoi interlocutori.

#### **Correttezza in caso di potenziali conflitti di interessi**

L'Associato è tenuto ad attivarsi affinché, nello svolgimento della propria attività, i soggetti direttamente coinvolti nelle transazioni non siano (o non possano anche soltanto apparire) in conflitto di interesse.

#### **Riservatezza**

L'Associato deve assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e di conformità alle norme giuridiche vigenti. Le informazioni riservate, inoltre, non devono essere utilizzate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

#### **Trasparenza e correttezza nella gestione delle attività e nell'informazione, registrazione e verificabilità delle operazioni**

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'Associato, devono essere improntate alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e devono essere assoggettabili a verifica.

#### **Tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato**

L'Associato deve eseguire la propria attività nel rispetto della normativa societaria intesa a garantire:

- l'integrità del capitale sociale;
- la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società;
- il regolare andamento del mercato;
- la trasparenza e la correttezza dell'attività della Società.

### **Diligenza e correttezza nella negoziazione ed esecuzione dei contratti**

Nella formulazione dei contratti da concludere, l'Associato avrà cura di specificare in modo chiaro e comprensibile alla controparte i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste.

Chi opera in nome e per conto delle società non deve approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisi per rinegoziare il contratto, al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali la controparte si sia venuta a trovare.

### **Concorrenza sleale**

L'Associato si impegna ad astenersi da qualsiasi comportamento ingannevole, collusivo e di abuso di posizione dominante, al fine di tutelare il valore della concorrenza leale.

### **Valore delle risorse umane ed integrità della persona**

L'Associato tutela e promuove il valore delle risorse umane, allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze possedute da ciascun dipendente o collaboratore.

L'Associato garantisce, altresì, l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e delle convinzioni ed opinioni personali, nonché ambienti di lavoro sicuri e salubri.

### **Qualità dei prodotti e dei servizi**

L'Associato orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, tenendo nella massima considerazione le richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi.

### **Comportamento commerciale**

L'associato si impegna a mantenere sempre con l'utenza e con i concorrenti un comportamento tale da non creare in alcun modo discredito al settore.

Rientra nella definizione di "comportamento commerciale non corretto" anche la "pubblicità ingannevole" mediante l'invio agli enti concedenti/affidanti di brochure o materiale informativo che reclamizzi caratteristiche, prezzi, servizi e prodotti non corrispondenti alla realtà e che potrebbero trarre in inganno il concedente/affidante ovvero mettere in atto azioni di qualsiasi genere che creino discredito nei confronti di altre aziende associate.

### **Comportamento in sede di gara**

L'Associato ed i propri delegati, durante l'espletamento di una procedura di gara, dovranno tenere sempre una condotta leale evitando di sollevare eccezioni sulla onorabilità e sulla affidabilità di altra impresa iscritta all'Albo che possa danneggiare l'immagine del concorrente chiamato in causa e, di riflesso, dell'intero settore.

L'Associato, inoltre, si impegna ad evitare qualunque iniziativa avente come unico ed esclusivo scopo quello di nuocere ad uno o più concorrenti considerando che tali atteggiamenti danno origine, di riflesso, ad una serie di azioni che portano discredito alle aziende iscritte all'Albo.

Qualsiasi comportamento non conforme ai principi di lealtà, correttezza e con concorrenza aziendale posto in essere da Aziende iscritte all'Albo dovrà essere segnalato ad ANACAP ai sensi del successivo art. 11 che adotterà i provvedimenti conseguenti.

### **Osservanza del presente codice nel caso di partecipazione a gare in Consorzio o R.T.I.**

L'Associato che partecipi ad un Consorzio o ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si impegna a garantire l'osservanza del presente codice da parte del Consorzio o del R.T.I. consentendo l'adozione di tutti i controlli ivi previsti.

## **Articolo 7**

### **RAPPORTI CON TERZI**

1. Nei rapporti professionali con terzi l'Associato si uniforma ai seguenti principi:

#### **Criteri di condotta negli affari**

I rapporti di affari instaurati dall'Associato si ispirano ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

Il Personale inserito nell'Organico Aziendale ed i Collaboratori esterni, nell'esercizio di azioni che possano essere in qualche modo riconducibili alle Società che rappresentano, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse dell'Azienda stessa, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato. Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o tramite terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- ricevere qualunque forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
- dare o ricevere, sotto qualunque forma, sia diretta che indiretta, regali, omaggi, ospitalità, salvo che il valore degli stessi sia tale da non compromettere l'immagine aziendale;
- subire qualunque forma di condizionamento da parte di terzi estranei alle società e, dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.

Nell'espletamento delle proprie funzioni e prestazioni lavorative l'Associato dovrà astenersi dallo svolgere attività contrarie all'interesse della categoria.

#### **Rapporti con i contribuenti/utenti**

L'Associato deve perseguire il proprio successo di impresa sui mercati attraverso l'offerta di servizi di qualità a condizioni competitive, nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza.

L'Associato, pur riconoscendo che l'apprezzamento di chi richiede servizi è di primaria importanza per il proprio successo d'impresa, antepone prioritariamente il rispetto del proprio ruolo di concessionario di un pubblico servizio garantendo la libertà, il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità.

I rapporti con i contribuenti/utenti devono svolgersi con professionalità, competenza, correttezza, riservatezza, cortesia nel rispetto dello Statuto del Contribuente.

I comportamenti assunti nei confronti dei contribuenti/utenti devono essere caratterizzati da:

- rispetto della normativa sulla Privacy;
- rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, antiusura e trasparenza;
- indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento interno e/o esterno.

In ogni caso, non dovranno essere poste in essere azioni volte ad ottenere o divulgare informazioni indebite sulla situazione dei contribuenti.

### **Rapporti con i concorrenti nelle gare per l'affidamento dei servizi**

Fermo restando quanto previsto dai “criteri generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione” contenuti nel presente articolo, l'Associato impronta la sua attività al rigoroso rispetto dei principi di etica professionale ed imprenditoriale nei confronti dei soggetti concorrenti nei procedimenti ad evidenza pubblica.

L'Associato, in particolare, eviterà di effettuare dichiarazioni mendaci in sede di gara ovvero di porre in essere, attraverso l'uso e l'abuso di mezzi o attività chiaramente nocivi dell'immagine dei terzi, comportamenti ingannevoli o disonesti finalizzati unicamente a produrre effetti distorsivi della leale concorrenza.

### **Rapporti Istituzionali**

I rapporti con le Istituzioni dello Stato, nella realizzazione dei programmi delle società, consistono esclusivamente in forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa ed amministrativa nei confronti delle società e della categoria, a rispondere a richieste informali o ad atti ispettivi da parte delle Autorità di Controllo e, comunque, a rendere nota la posizione su temi rilevanti inerenti l'Associato, la categoria di appartenenza e l'attività svolta.

A tal fine, l'Associato si impegna a rappresentare gli interessi e le posizioni della categoria in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

L'Associato è tenuto a consentire ai funzionari degli Enti concedenti o affidanti l'accesso alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione allo svolgimento della attività di controllo, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale.

### **Criteri generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Ai fini del presente regolamento, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio, sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea.

L'Associato opera in modo conforme alla legge e all'etica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sia di carattere commerciale che amministrativo e deve astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti in violazione delle leggi vigenti e del presente codice che potrebbero costituire reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Nel corso di qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, l'Associato ed il personale da esso incaricato non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni.

In particolare, non devono essere intraprese le seguenti azioni:

- indurre taluno in errore, utilizzando artifici o raggiri al fine di conseguire un ingiusto profitto in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. A tale proposito, l'Associato è tenuto al rispetto della legge e della corretta pratica commerciale a fronte di procedure di gara indette e svolte secondo le tipologie disciplinate dalla vigente normativa.
- influenzare in alcun modo le decisioni di rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita (quali, a titolo di esempio, sollecitare e/o accettare e/o corrispondere e/o offrire a chiunque, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé o per la Società). Atti di cortesia commerciale (quali, a titolo di esempio, omaggi o forme di ospitalità) sono consentiti solo se non eccedono le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e se, in ogni caso, sono tali da non compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio del rappresentante della Pubblica Amministrazione.
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara di qualunque tipo con la Pubblica Amministrazione, l'Associato dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Tutte le operazioni aziendali devono essere condotte in conformità alla legge e ai regolamenti vigenti, nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, trasparenza, lealtà e riservatezza.

#### **Rapporti con altre associazioni**

Gli Associati eventualmente aderenti ad altre associazioni o gruppi nei quali rivestono anche cariche rappresentative o dai quali siano stati delegati, debbono astenersi dal farsi portavoce di ANACAP nelle riunioni con tali associazioni o gruppi al fine di evitare situazioni conflittuali.

### **Articolo 8**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI**

1. Il comportamento dei dipendenti dell'Associato e dei suoi collaboratori nel perseguimento degli obiettivi e nella conclusione di ogni operazione deve essere ispirato ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle politiche aziendali, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti.



2. La convinzione di agire a vantaggio della propria azienda non può, in alcun modo, giustificare qualunque comportamento in contrasto con i principi dettati dal presente Codice.
3. Deve essere evitata ogni situazione o attività che possa condurre a conflitti di interesse o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali.
4. Le informazioni acquisite dai dipendenti e/o consulenti nello svolgimento delle mansioni assegnate devono rimanere strettamente riservate e non devono essere diffuse all'interno e all'esterno dell'azienda se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.
5. Le decisioni assunte da ciascun dipendente e dalla Direzione societaria devono essere improntate ai principi di sana e prudente gestione, nella consapevolezza che le stesse contribuiscono al raggiungimento dei positivi risultati aziendali.
6. Particolare attenzione deve essere prestata nel caso di attività svolte da personale dipendente che ricopre ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico servizio, al fine di evitare abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.

## **Articolo 9**

### **CONCORRENZA**

1. L'Associato si impegna ad operare in regime di libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito di colleganza.
2. L'Associato non deve partecipare a gare presentando offerte anomale intendendosi per tali quelle offerte che non garantiscano alla Stazione appaltante gli stessi standard qualitativi di servizio prevedibili in caso di affidamento con i compensi di mercato.
3. L'Associato che partecipa ad una gara deve verificare che la procedura avvenga nel rispetto delle modalità e secondo criteri atti ad assicurare la massima trasparenza, chiarezza e professionalità.

## **Articolo 10**

## **OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

1. L'Associato che venisse a conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano il corretto esercizio dell'attività, deve darne comunicazione ad A.N.A.C.A.P. affinché possa disporre le opportune verifiche ed attivare i necessari provvedimenti conseguenti.
2. L'Associato deve segnalare ad ANACAP i soggetti che, in sede di gara, presentino dichiarazioni false o che svolgono la gestione delle entrate comunali e provinciali e/o le attività ad esse propedeutiche e funzionali privi dell'iscrizione all'Albo di cui all'Articolo 53 del D.Lgs. 446/1997, nonché le Aziende, anche non associate, contrarie ai principi del presente codice.

### **Articolo 11**

#### **RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERALE**

##### **DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE**

1. Ciascun Associato deve mantenere sempre nei confronti dei altri associati un comportamento ispirato a correttezza e lealtà, per agevolare lo svolgimento dell'attività professionale.
2. All'Associato è fatto assoluto divieto di approfittare dei rapporti di lavoro e collaborazione per compiere atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 Codice Civile nei confronti di un altro concorrente.
3. Sono da considerare atti di concorrenza sleale la diffusione di notizie, anche se conformi al vero, comunque tese a screditare il concorrente ed, in generale, tutti quegli atti che, secondo la correttezza professionale, appaiono non conformi ai principi riconosciuti nel presente Codice.
4. L'Associato che viene a conoscenza di atti quali quelli riferibili al precedente comma, ha l'obbligo di informarne il Consiglio Direttivo di ANACAP segnalandone formalmente i contenuti. Il Comitato Direttivo avrà cura di istruire, al riguardo, apposito procedimento a carico del segnalato, se iscritto. Se la segnalazione viene ritenuta infondata il Comitato procede alla chiusura del caso. Qualora invece vengano accertati obiettivi atti di concorrenza sleale il Comitato Direttivo ha facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico del segnalato (lettera di biasimo, sospensione dall'Associazione, espulsione dall'Associazione) informandone, contestualmente, la Commissione per la tenuta dell'Albo di cui all'art. 53 del D, lgs n 446/97. Qualora la segnalazione concernente atti di concorrenza sleale riguardi un non associato, il Consiglio Direttivo di ANACAP, accertatane la fondatezza, informerà la succitata Commissione producendo, al riguardo, le proprie motivate osservazioni.

5. Al fine di regolamentare il procedimento di esame di cui al precedente comma, il Comitato Direttivo approverà separato regolamento che farà parte integrante del presente codice (ALLEGATO SOTTO a) e, come tale, comporterà l'accettazione ed il rispetto, da parte degli associati, di quanto in esso contenuto.

#### **Articolo 12**

##### **DOVERI DI DILIGENZA NEI RAPPORTI CON LE STAZIONI APPALTANTI**

1. L'Associato persegue l'interesse degli Enti Concedenti/Affidanti e si astiene da comportamenti in contrasto con tale obiettivo.
2. Nei casi di gestione della sola riscossione coattiva, l'Associato deve sempre verificare l'esistenza e la legittimità del titolo costitutivo dell'obbligazione. In caso di dubbio circa la legittimità del titolo stesso, è preferibile che l'Associato si astenga dall'assumere l'incarico, o lo rimetta se già assunto.
3. L'Associato è tenuto a prestare assistenza continuativa agli Enti Concedenti/Affidanti offrendo la necessaria disponibilità ad accogliere richieste di informazioni da parte degli stessi.
4. E' vietato agli Associati accogliere richieste da parte degli Enti Concedenti/Affidanti in contrasto con le disposizioni del presente Codice.

#### **Articolo 13**

##### **RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIATO IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAI PROPRI DIPENDENTI O COLLABORATORI**

1. L'Associato è solidalmente responsabile, nei confronti dell'Ente Concedente/Affidatario, nel caso di eventuali ammanchi imputabili all'attività svolta dai propri dipendenti o collaboratori.

#### **Articolo 14**

##### **IMPEGNO DI ACCETTAZIONE DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA**

1. L'impegno degli Associati a rispettare le norme volontarie contenute nel presente Codice comporta altresì l'obbligo di osservare tutte le deliberazioni che verranno in futuro adottate dagli organi associativi di ANACAP, nel rispetto dello Statuto e delle norme in materia di concorrenza contenute nel presente Codice, ad integrazione e/o specificazione e/o attuazione delle norme volontarie ivi enunciate. Tutte le suddette deliberazioni verranno allegate al presente Codice.
2. Gli Associati si impegnano a diffondere tempestivamente all'interno delle proprie strutture aziendali tutte le deliberazioni di ANACAP

**Allegato A) al Codice Comportamentale ANACAP**

**ART 11, QUINTO COMMA, DEL CODICE COMPORTAMENTALE  
REGOLAMENTO APPLICATIVO**

1. Le segnalazioni di cui al quarto comma dell'art. 11 del Codice comportamentale dovranno essere inviate al Comitato Direttivo, nel momento in cui un Associato o qualunque membro degli organi statutari di ANACAP sia venuto a conoscenza di un comportamento presuntivamente non conforme alle norme contenute nel Codice stesso.
2. Il Consiglio Direttivo, raccolte le segnalazioni pervenute, procede immediatamente, e comunque entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione delle stesse, ad un preliminare esame delle stesse.
3. Ad esito del preliminare esame, il Consiglio Direttivo, ove ritenga che la segnalazione non sia fondata, procede all'archiviazione del caso, dandone immediata conferma scritta e succintamente motivata all'Associato segnalante per sua opportuna conoscenza.
4. Qualora, invece, il Consiglio Direttivo ritenga che la segnalazione sia fondata, procede all'istruzione del procedimento.
5. Il Consiglio Direttivo darà immediata comunicazione scritta dell'istruzione del procedimento anche all'Associata oggetto di segnalazione (di seguito "Segnalata"), informandola della possibilità di esprimere le proprie motivazioni in merito. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a rivelare il nome del Segnalante se non previo consenso.
6. Nell'ambito del procedimento istruito e, dunque, ai fini della valutazione della condotta oggetto di segnalazione, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, che potrebbero essere utili ai fini della valutazione del caso sottoposto alla sua attenzione, tanto alla Segnalata quanto al Segnalante e a tutti gli altri Associati. Tutti i predetti soggetti si impegnano a prestare la massima collaborazione al Consiglio Direttivo per consentire a quest'ultimo di svolgere al meglio le proprie funzioni nell'interesse degli Associati e di ANACAP
7. La Segnalata ha la facoltà di esprimere le proprie motivazioni ed osservazioni in merito alla condotta oggetto del procedimento, inviando al Comitato Direttivo un'apposita memoria difensiva, con lettera raccomandata o tramite PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al precedente comma 6.

8. Dopo aver esaminato tutte le informazioni nonché le motivazioni ed osservazioni della Segnalata ai sensi del precedente comma 6, il Consiglio Direttivo conclude il procedimento entro 15 giorni dal termine di tutti gli accertamenti.

9. A conclusione del procedimento, il Comitato Direttivo potrà:

i) archiviare il caso, laddove ritenga che il comportamento oggetto di segnalazione non sia in contrasto con le norme contenute nel Codice comportamentale, dandone immediata comunicazione scritta e motivata alla Segnalata e al Segnalante;

***oppure***

ii) inviare alla Segnalata una lettera di richiamo, dandone immediata comunicazione scritta al Segnalante per opportuna conoscenza;

iii) adottare gli opportuni provvedimenti sanzionatori (sospensione dall'Associazione per un periodo correlato alla gravità del comportamento sleale della Segnalata, espulsione - radiazione dall'Associazione nei casi ritenuti di estrema gravità).

10. Nel caso previsto dal precedente comma 9 iii), il Consiglio Direttivo delibera in merito all'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti della Segnalata nella prima riunione ordinaria utile, ingiungendo alla stessa Segnalata di desistere immediatamente dalla condotta ritenuta in contrasto con il Codice. Nella stessa riunione dovrà essere deliberata la segnalazione alla Commissione per la tenuta dell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

11. Nei casi di segnalazione nei confronti di aziende non Associate verrà avviato il medesimo procedimento di accertamento previsto dai commi precedenti al fine di deliberare la segnalazione formale alla Commissione per la tenuta dell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97. Il Comitato delibererà comunque la predisposizione di una lettera di diffida da inviare alla Segnalata, anche se non iscritta.